



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 18 GENNAIO 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A della F.I.G.C. inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A, della F.I.G.C. inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2015-2016

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2015-2016, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al

versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2015/2016;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, e contestuale invio – sempre nel predetto

termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;

- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio